

Prot. N. ACIU.2014.571

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 08.09.2014

*All' **Organismo Pagatore AGEA**  
Ufficio Monocratico  
Via Palestro, 81  
00185 Roma*

*All' **AVEPA**  
Centro Tommaseo  
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p  
Padova 35131*

*All' **ARTEA**  
Via S. Donato 42/1  
Firenze 50127*

*All' **AGREA**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
Bologna 40122*

*All' **Organismo Pagatore della  
Regione Lombardia**  
P.zza Città di Lombardia, 1  
Milano 20124*

**OGGETTO:** Regolamento Delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto.

Con il regolamento in oggetto, ad ogni buon conto qui accluso, la Commissione Europea ha disposto la concessione di un aiuto per l'ammasso privato per alcune categorie di formaggi.

Il regolamento di cui sopra è stato adottato con procedura d'urgenza sulla base dell'articolo 219, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente alla Commissione Europea di adottare atti delegati per contrastare turbative di mercato.

Le categorie di formaggio per le quali è prevista la concessione dell'aiuto comunitario sono elencate nell'accluso regolamento come segue: CN codici **0406 20, 0406 30, 0406 40 e 0406 90**.

Il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso l'aiuto all'ammasso privato è pari a **155.000 tonnellate**.

Al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha effettuato apposite comunicazioni con note n. 4987 del 3 settembre 2014 e n. 5008 del 5 settembre 2014.

Tenuto conto di quanto precede, si comunica che le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del beneficiario ammassatore. Gli Organismi pagatori competenti sono:

- AVEPA per la Regione Veneto;
- AGREA per la Regione Emilia-Romagna;
- OPLO per la Regione Lombardia;
- ARTEA per la Regione Toscana;
- AGEA per tutte le altre regioni.

#### **Obblighi di comunicazione**

Le domande di ammasso potranno essere presentate a partire dal giorno di entrata in vigore del regolamento fino al 31 dicembre 2014.

Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 950/2014, gli Organismi pagatori comunicano allo scrivente Organismo di coordinamento le seguenti informazioni:

- a) **Il lunedì di ogni settimana**, entro le ore 12.00, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti, ripartiti per periodi di ammasso, e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto, riferiti alla settimana precedente;
- b) **ogni mese**, entro le ore 12.00 del giorno 29, i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso e svincolati dall'ammasso nel mese di cui trattasi;
- c) **ogni mese**, entro le ore 12.00 del giorno 29, i quantitativi di prodotti all'ammasso alla fine del mese di cui trattasi;
- d) **ogni mese**, entro le ore 12.00 del giorno 29, i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale.



Qualora la Commissione UE accerti l'avvicinamento al quantitativo, di cui all'articolo 1 del regolamento in oggetto, dei quantitativi notificati settimanalmente, sarà cura di questo Organismo di coordinamento, sulla base di apposita comunicazione effettuata dalla Commissione UE, darne informazione agli Organismi pagatori, al fine dell'invio ogni giorno lavorativo dei quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di aiuto il giorno lavorativo precedente, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 del sopra citato regolamento.

Dette comunicazioni dovranno essere trasmesse via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- [dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it](mailto:dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it)
- [f.petroli@agea.gov.it](mailto:f.petroli@agea.gov.it)
- [f.picchiotti@agea.gov.it](mailto:f.picchiotti@agea.gov.it)
- [m.terlizzi@agea.gov.it](mailto:m.terlizzi@agea.gov.it)

IL DIRETTORE  
(Dr. Francesco MARTINELLI)